SENTENZA DELLA CORTE
DEL 10 MAGGIO 1978 [1]

Société pour l'exportation des sucres, S.A. contro Commissione delle Comunità europee

«Regolamento d'equità»

Causa 132/77

Massime

Agricoltura — Politica congiunturale — Importi compensativi monetari — Esenzione dall'onere — Clausola equitativa — Potere discrezionale degli Stati membri — Intervento della Commissione — Presupposti
(Regolamento della Commissione n. 1608/74, art. 4)

Il regolamento n. 1608/74 ha demandato in linea di massima agli Stati membri la gestione della clausola d'equità, attribuendo loro un margine di discrezionalità che lascia loro la responsabilità quanto alla decisione di applicare o meno, nel caso concreto, la clausola stessa.

L'intervento della Commissione, nel caso di cui all'art. 4 del regolamento, può aver luogo solo rispetto a determinati contratti, per i quali lo Stato membro considerato ha l'intenzione di applicare la clausola d'equità e comunica alla Commissione detta intenzione. È solo dopo tale comunicazione che la Commissione può, in forza dell'art. 4, n. 2, procedere all'esame del caso di cui si progetta l'esonero ed eventualmente opporsi al provvedimento allo studio.

Nella causa 132/77,

SOCIÉTÉ POUR L'EXPORTATION DES SUCRES, S.A., con sede in Anversa, con l'avv. Wilma Viscardini, del foro di Padova, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arndt, 34 b, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, assistito dal sig. Jacques Delmoly, membro dell'Ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussem-

1 — Lingua processuale: il francese.

burgo, presso il sig. Mario Cervino, membro dell'Ufficio legale della Commissione, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto, nell'attuale fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso proposto dalla ricorrente a norma dell'art. 173, 2° comma, e, in subordine, dell'art. 215, 2° comma, del Trattato,

LA CORTE;

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti all'origine della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefattti e il procedimento scritto

1. Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU 1971, n. L 106) ha istituito, negli scambi con gli Stati membri e coi paesi terzi, un regime d'importi compensativi monetari all'importazione ed all'esportazione di prodotti agricoli, destinato a compensare le oscillazioni della valuta nazionale degli Stati membri che superano un certo limite.

Dato che il regolamento n. 974/71 veniva in seguito modificato, il suddetto regime era disciplinato, all'epoca dei fatti cui fa riferimento il presente ricorso, dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU 1973, n. L 114, pag. 4).

Tenuto conto delle difficoltà che un regime del genere era atto a determinare per operatori economici che, al momento della sopravvenienza dell' evento monetario implicante la fissazione o modifica degli importi compensativi monetari, erano impegnati

nell'adempimento di contratti a condizioni prestabilite, il regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608 (GU 1974, n. L 170, pag. 38) ha introdotto nella disciplina comunitaria relativa a detti importi «una certa elasticità», contemplando la possibilità per ciascuno Stato membro di applicare una «clausola d'equità».

L'art. 1 di detto regolamento «d'equità» recita:

«Se l'instaurazione o l'aumento di importi compensativi monetari è dovuto alla fissazione o alla modifica per la moneta di uno Stato membro del tasso centrale o del tasso rappresentativo utilizzato nell'ambito della politica agricola comune, ovvero della decisione di uno degli Stati membri la cui oscillazione dei corsi è mantenuta entro un divario istantaneo massimo di 2,25 %, lo Stato membro interessato è autorizzato a rinunciare discrezionalmente ed alle condizioni appresso definite alla riscossione dell'importo compensativo monetario o della parte di tale importo corrispondente all'aumento».

A termini dell'art. 2, n. 1, «l'articolo 1 si applica unicamente alle importazioni e esportazioni effettuate in esecuzione di contratti definitivamente conclusi prima che intervenisse la misura monetaria menzionata in detto articolo».

Inoltre l'art. 4 del regolamento precisa quanto segue:

«1. Se in un caso specifico uno Stato membro intende avvalersi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 per un contratto la cui durata supera

— la durata di validità del titolo, nel caso che il titolo comporti la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione superiore a tre mesi,

— o tre mesi negli altri casi,

lo Stato membro comunica il suo intento alla Commissione indicando i motivi e le prove fornite.

2. In tal caso, lo Stato membro interessato può avvalersi dell'autorizzazione soltanto se, nelle sei settimane à decorrere dal giorno della comunicazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71, non si sia opposta alla misura prevista».

2. La società ricorrente stipulava con due fornitori francesi, il 18 e il 19 marzo 1975, due contratti d'acquisto di zucchero, registrati presso il «Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre» (FIRS) — che è in Francia l'ente nazionale d'intervento in materia agricola — con i nn. S 172 e, rispettivamente, S 125, e che dovevano esser adempiuti nel periodo ottobre - dicembre 1975 nel primo caso, e ottobre/dicembre 1975 - gennaio/maggio 1976, nel secondo caso.

Giacché al momento della stipulazione di ciascun contratto il franco francese fluttuava liberamente, negli scambi con la Francia si applicavano importi compensativi monetari (i.c.m.). Tuttavia, dato che nel maggio 1975 il franco francese rientrava nel «serpente monetario», detti scambi non venivano più gravati, a partire dal 20 maggio, dai suddetti importi. Il 15 marzo 1976, il Governo francese decideva ancora una volta di lasciar fluttuare il franco, che è quindi uscito dal serpente monetario. In seguito a questa decisione, il 25 marzo 1976 gli i.c.m. venivano ripristinati negli scambi con la Francia: un provvedimento del genere comportava, per quanto riguarda la Francia, l'attribuzione di un i.c.m. sulle importazioni e la riscossione di un i.c.m. sulle esportazioni.

Frattanto, nel febbraio 1976, nel momento in cui il franco francese era sempre nel serpente e nessun i.c.m. colpiva le esportazioni effettuate in forza dei summenzionati contratti, la ricorrente stipulava dei contratti di cambio a termine per l'acquisto dei

franchi francesi necessari per il pagamento dello zucchero ancora da consegnare.

3. Basandosi sul suddetto regolamento n. 1608/74, in particolare sull'art. 4, la ricorrente depositava presso il FIRS delle domande d'esonero dagli i.c.m. per le esportazioni ancora da effettuare. Questa domanda veniva respinta dal FIRS che, con lettera 30 settembre 1977, le rispondeva in tal senso:

«In risposta alla vostra lettera dell'8 settembre u.s., vi informo che il regolamento CEE n. 1608/74 stabilisce che gli Stati membri che intendono applicare le disposizioni in materia d'esonero dagli importi compensativi monetari, sono tenuti, per i contratti di durata superiore a tre mesi, a comunicare le loro intenzioni alla Commissione.

È all'atto della disamina delle intenzioni d'esonero notificata all'inizio del 1977 dal Governo francese alla Commissione che questa ha precisato che i contratti stipulati in una data in cui il regime dell'importo compensativo monetario vigeva in Francia non legittimavano l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1608/74. La Commissione faceva qui espresso riferimento ai contratti stipulati prima del maggio 1975.

Posso quindi solo confermarvi che non è stato possibile, tenuto conto di detta posizione, esonerare dall'importo compensativo monetario le forniture di zucchero che vi sono state effettuate a norma dei contratti nn. S 125 e S 172, stipulati nel marzo 1975».

Essendosi poi rivolta alla Commissione con lettere 23 agosto e 9 settembre 1977, il direttore generale dell'Agricoltura le rispondeva, con lettera 7 ottobre 1977:

«In forza dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1608/74, il diritto di reiezione d'una domanda d'esonero rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri.

Per questo motivo potete rivolgervi direttamente alle autorità francesi perché queste vi facciano pervenire, ove occorra, un parere motivato relativo alla decisione adottata.

Inoltre, mi sia consentito rammentarvi che già due volte si è data risposta orale ai quesiti sollevati nella vostra lettera in occasione delle visite del sig. Rozan presso gli uffici della Commissione, che avevano ritenuto che, in base ad informazioni fornite dal sig. Rozan, la reiezione della domanda d'esonero da parte delle autorità francesi fosse legittima.

In risposta alla vostra lettera 9 settembre 1977, vi confermo che le ragioni esposte dal FIRS corrispondono per l'appunto al punto di vista degli uffici della Commissione.

Per quanto riguarda la vostra domanda di trasmettervi la corrispondenza svoltasi tra la Commissione e la Francia relativamente al quesito di cui trattasi, devo informarvi che gli uffici della Commissione contribuiscono solo con lo stabilire i criteri che gli Stati membri applicano. Stando così le cose, non mi sembra che sia il caso di trasmettervi la corrispondenza con la Francia».

Ciò premesso, la ricorrente ha proposto, il 31 ottobre 1977, il presente ricorso, chiedendo che la Corte voglia:

«— annullare la decisione, adottata in forza dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1608/74, con cui la Commissione ha escluso dall'esonero dall'importo compensativo monetario francese determinati contratti per la sola ragione che sono stati stipulati prima del maggio 1975;

— in subordine, condannare la Commissione a pagare alla ricorrente, come risarcimento dei danni, la somma di FF 134 736,60, più gli interessi;

— condannare la Commissione alle spese».

4. Con atto depositato il 5 dicembre 1977, la convenuta ha presentato un' istanza ex art. 91 del regolamento di procedura, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile e le spese siano poste a carico della ricorrente.

Poiché, nelle osservazioni presentate il 24 gennaio 1978, la ricorrente ha concluso per la reiezione dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta e per la condanna di questa alle spese, la Corte ha invitato la Commissione a produrre il telex da essa inviato alla Rappresentanza permanente di Francia il 25 febbraio 1977 a proposito dell'elenco relativo alle «intenzioni di esonero» trasmesso da questa il 19 gennaio 1977 e, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso, relativamente alla suddetta eccezione, giusta il predetto art. n. 3, di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — I mezzi e gli argomenti delle parti

A sostegno dell'eccezione d'irricevibilità, la Commissione deduce tra l'altro quanto segue:

a) Quanto all'azione di annullamento

— Il ricorso è già irricevibile per il fatto che il procedimento in esito al quale sarebbe intervenuto l'asserito rifiuto non ha avuto luogo nel presente caso di specie.

In pratica, il procedimento di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1608/74 prende il via dopo uno scambio di vedute informale tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Detto Stato comunica alla Commissione, ancor prima di chiedere formalmente l'autorizzazione ad applicare la clausola d'equità contemplata dal regolamento, i contratti del tipo di cui all'art. 4, n. 1, per i quali esso intenderebbe concedere l'esonero dagli i.c.m. Trattasi in tal caso d'un semplice procedimento d'informazione, in occasione del quale la Commissione può fornire il suo parere, in via generale, relativamente ai criteri che lo Stato membro intende seguire per l'attuazione del regolamento n. 1608/74. È unicamente nel caso in cui lo Stato membro non condivida il parere della Commissione che il procedimento formale di cui all'art. 4, n. 2, può eventualmente prendere il via.

L'elenco di rimessione, diretto dalla Rappresentanza permanente di Francia alla Commissione il 19 gennaio 1977 e relativo alle «intenzioni d'esonero» per un complesso di contratti di cui taluni erano stati stipulati tra il marzo 1974 e l'aprile 1975, non si situa nell'ambito del procedimento formale di cui all'art. 4, n. 2, ma in quello della summenzionata informazione preliminare. Con telex 25 febbraio 1977, la Commissione informava, in questa occasione, la detta Rappresentanza che, trattandosi di contratti stipulati in date in cui gli i.c.m. vigevano in Francia, non le sembrava legittimo esonerare le esportazioni afferenti dagli i.c.m. istituiti a far tempo dal 25 marzo 1976. La Rappresentanza permanente di Francia, relativamente a tale punto, rispondeva con telex 15 marzo 1977, che:

«Le autorità francesi condividono il punto di vista della Commissione per quanto riguarda i contratti stipulati tra il 19 gennaio 1974 e il 19 maggio 1975».

Sembra che sia questo lo scambio di vedute cui il FIRS fa allusione nella lettera 30 settembre 1977 diretta alla ricorrente. Il riferimento, contenuto in questa lettera, all'«esame d'intenzioni d'esonero notificate all'inizio del 1977 dal Governo francese alla Commissione» riguarda unicamente questo scambio di vedute tra il Governo francese e la Commissione, e non la presa di posizione di questa nell'ambito del procedimento formale di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento. Ciò è tanto più vero in quanto alla Commissione non venivano in realtà mai sottoposti i

contratti di cui è causa, registrati presso il FIRS con i nn. S 125 e S 172.

— Inoltre, è errato ravvisare, nella lettera 7 ottobre 1977 del direttore generale dell'Agricoltura alla ricorrente, un atto che possa dar luogo ad un'azione di annullamento. Trattasi d'una semplice lettera d'informazione inviata in risposta ad una domanda d'informazioni: essa non può, in quanto tale, vincolare l'istituzione, né costituire, d'altra parte, una manifestazione di volontà definitiva produttiva di effetti giuridici.

b) Quanto all'azione di danni

— Giacché nessun atto può, per le ragioni sopraesposte, imputarsi alla Commissione od ai suoi uffici, e il rifiuto dell'esonero di cui è causa è dovuto alla volontà dell'amministrazione francese, manca nella fattispecie il nesso di causalità tra l'atto illecito ed il danno, nesso necessario per l'eventuale responsabilità della Comunità ex art. 215, 2° comma, del Trattato.

— Anche a voler ammettere, d'altra parte, che la Corte voglia collegare il rifiuto dell'amministrazione francese d'esonerare i contratti di cui è causa ad un «comportamento» degli uffici della Commissione, spetterebbe cionondimeno ai giudici francesi la competenza per un'azione diretta avverso detto rifiuto. Questo va infatti considerato come un provvedimento nazionale d'esecuzione del regolamento n. 1608/74, e l'azione promossa nei suoi confronti verte sulla legittimità della riscossione, da parte dell'amministrazione francese, della parte degli i.c.m. eccedente quelli vigenti il giorno della stipulazione dei contratti.

— L'azione di danni è infine motivata in maniera carente rispetto all'art. 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte; la ricorrente non ha addotto alcun inizio d'argomento quanto alle condizioni stesse d'esistenza della responsabilità della Commissione ex art. 215, 2° comma, del Trattato.

La *ricorrente* sostiene innanzitutto che il fatto che non vi sia stata una decisione della Commissione che contemplasse in maniera specifica i contratti di cui è causa non è di per sé sufficiente ad escludere l'esistenza di qualsiasi atto imputabile alla Commissione e lesivo per l'interessata. Questa non ha mai sostenuto che la Commissione abbia rifiutato l'esonero dagli i.c.m. per i summenzionati contratti. Essa ha sostenuto e continua a sostenere che la Commissione si è opposta all'esonero dagli i.c.m. per «taluni contratti», per il solo motivo ch'essi erano stati stipulati prima del maggio 1975 e che è «a causa» di questa presa di posizione che l'amministrazione francese opponeva un rifiuto alla domanda d'esonero presentata dalla ricorrente.

L'atto impugnato nella fattispecie è quindi quello contenuto nei punti 2 e 3 (primo inciso) del telex inviato dalla Commissione alla Rappresentanza permanente di Francia il 25 febbraio 1977, redatti in questi termini:

«2. I cinque casi seguenti non legittimano l'applicazione del regolamento n. 1608/74:

P 30 A W contratto 23. 7. 1974

P 30 B B contratto 5. 3. 1974

P 42 A contratto 25. 3. 1975

P 45 B contratto 4. 4. 1975

P 58 K contratto 1. 8. 1974.

In tutti questi casi i contratti venivano stipulati in un periodo in cui gli interessati dovevano tener conto dell'applicazione di un i.c.m. Infatti, in tale periodo, erano in vigore in Francia i.c.m.; essi venivano aboliti solo nel maggio 1975. Non sembra quindi giustificato esonerare le esportazioni di cui trattasi dagli i.c.m. vigenti a far tempo dal 25. 3. 1976.

3. Si chiede al Governo francese di ritirare cortesemente i casi contemplati sub 2».

Avendo così cercato di determinare l'atto impugnato, la ricorrente esamina la ricevibilità del ricorso rispetto a tale atto. Essa osserva fra l'altro quanto segue:

a) Quanto all'azione di annullamento

— Le delucidazioni fornite dalla Commissione sulla maniera nella quale si svolge in pratica il procedimento di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1608/74, e la distinzione ch'essa fa in proposito tra procedimento d'informazione e procedimento formale in forza di detta disposizione, lasciano trasparire che «in realtà» la Commissione ha promosso in materia un procedimento diverso da quello contemplato dal regolamento.

Innanzitutto, risulta dalla lettera e dallo spirito del suddetto art. 4, n. 2, che il procedimento ivi contemplato ha per l'appunto lo scopo di consentire alla Commissione di manifestare la sua eventuale opposizione a che gli Stati membri applichino la clausola di equità a taluni contratti. Non si comprende quindi perché lo Stato membro considerato debba promuovere il suddetto procedimento solo nel caso in cui esso sia già a conoscenza della posizione della Commissione e sappia che questa posizione è sfavorevole.

In secondo luogo, la Commissione cui — ad avviso della convenuta — l'esame dei contratti trasmessi nell'ambito del procedimento d'informazione preliminare al procedimento formale di cui all'art. 4, n. 2, offrirebbe lo spunto per interpretare tale o tal altro dei criteri di cui all'art. 2 del regolamento, non ha in proposito alcun potere interpretativo. L'interpretazione di un atto comunitario rientra infatti nelle competenze giurisdizionali e, in caso d'interpretazione autentica, deve osservare le medesime forme e seguire gli stessi procedimenti dell'atto di cui trattasi.

In terzo luogo, l'avvio di un procedimento d'«informazione» preliminare a quello formale di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento inverte i ruoli e le responsabilità rispetto a ciò che è contemplato nel suddetto articolo. D'altra parte, attraverso un procedimento del genere, la Commissione si sottrae, o almeno tende a sottrarsi, alle proprie responsabilità ed esclude dal giuoco il comitato di gestione che in partica non viene mai consultato.

— Comunque stiano le cose, la documentazione agli atti non prova che l'esame dei casi rispetto ai quali la Commissione ha manifestato la sua opposizione all'esonero dagli i.c.m. abbia avuto luogo nell'ambito «di un semplice procedimento d'informazione». Anzi, la trasmissione effettuata mediante elenco di spedizione dalla Rappresentanza permanente francese del 19 gennaio 1977 costituisce comunicazione ufficiale delle «intenzioni d'esonero» decise dalla Francia a norma del regolamento n. 1608/74, di guisa che il procedimento formale, di cui all'art. 4 del suddetto regolamento è quindi avviato. La Commissione ne era del resto conscia giacché, chiendendo alla Francia, col telex 25 febbraio 1977, precisazioni per la valutazione definitiva d'un certo numero di casi (diversi da quelli che interessano la presente causa), essa invitava le autorità francesi a fornire siffatte precisazioni prima del 2 marzo 1977, vale a dire in una data antecedente la scadenza del termine di 6 settimane di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento. Essa soggiungeva finanche che, in mancanza di tali precisazioni, il Governo francese era invitato a ritirare provvisoriamente i fascicoli di cui trattasi, «salvo a risottoporli alla Commissione appena le questioni sollevate avranno potuto esser risolte» (punto 3, ultima parte, del telex). L'intento della Commissione di recuperare così il termine di 6 settimane fissato dall'art. 4, n. 2, del regolamento d'equità, prova per l'appunto che il procedimento contemplato da detta disposizione era nel caso di specie senza dubbio avviato.

D'altra parte, la posizione della Commissione rispetto ai contratti stipulati prima del maggio 1975, come risulta dal summenzionato telex, è ferma e senza riserve, contrariamente a quella assunta a proposito dei casi di cui al punto 1 del medesimo telex. È evidentemente solo per questi che si potrebbe parlare di «scambi di vedute» o d'«informazioni».

— La circostanza che l'atto impugnato menzioni espressamente solo taluni contratti e non altri è del tutto fortuita, dato che la comunicazione delle intenzioni d'esonero del Governo francese veniva effettuata con spedizioni successive e la Commissione era tenuta a manifestare la sua opposizione eventuale nel termine di cui all'art. 4 del regolamento, che decorre «dal giorno della comunicazione».

— Il fatto che il comitato di gestione non sia stato consultato non implica che l'opposizione manifestata dalla Commissione alle intenzioni d'esonero sia sprovvista d'effetti giuridici. L'atto adottato in violazione della norme di procedura è illegittimo, ed anche l'atto illegittimo va applicato fino al suo annullamento.

— Infine, l'atto impugnato riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE.

b) Quanto all'azione di danni

— La posizione della ricorrente è del tutto diversa da quella che la Commissione sembra attribuirle. La ricorrente chiede l'esonero puro e semplice, non già parziale, dagli i.c.m., per i motivi esposti nell'atto introduttivo. Inoltre, non è la legittimità della riscossione degli i.c.m. da parte dell'amministrazione francese che è in causa, bensì la legittimità dell'atto con cui la Commissione si è opposta all'esonero da tali importi. Il caso di specie è quindi diverso da quelli che costituiscono oggetto delle causa riunite 12, 18 e 21/77. Stando così le cose, la tesi della convenuta secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto adire i giudici francesi, in quanto il rifiuto dell'amministrazione francese d'esonerare i contratti di cui trattasi si riassume in un «provvedimento nazionale d'esecuzione del regolamento n. 1608/74» è giuridicamente infondata.

— Quanto all'addebito che la Commissione muove alla ricorrente di aver insufficientemente motivato la sua azione di danni, è evidente che l'argomento è il medesimo di quello sviluppato per l'azione di annullamento. Dalla domanda introduttiva risulta che la ricorrente ritiene che si è in presenza di un atto o d'un comportamento illegittimo della Commissione o dei suoi uffici, consistente nel fatto d'aver indotto l'amministrazione francese a rifiutarle l'esonero dagli i.c.m. in violazione dello spirito e della lettera del regolamento n. 1608/74

III — Fase orale

Le parti sono state sentite sulla ricevibilità del riscorso all'udienza dell'11 aprile 1978.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 26 aprile 1978.

In diritto

1 Con ricorso proposto il 31 ottobre 1977 in forza degli artt. 173, 2° comma, del Trattato CEE, la ricorrente chiede in via principale alla Corte di «annullare la decisione, adottata in forza dell'art. 4, n. 2, del regolamento CEE

n. 1608/74, con cui la Commissione ha escluso dall'esonero dall'importo compensativo monetario francese determinati contratti per la sola ragione che sono stati stipulati prima del maggio 1975», cioè in un periodo in cui per lo zucchero vigevano in Francia importi compensativi monetari;

2 a sostegno di tali conclusioni essa assume che è alla luce dell'opposizione della Commissione in esito al suddetto procedimento, espressa nel telex 25 febbraio 1977 diretto alle autorità francesi, che queste non hanno potuto concederle l'esonero dagli importi compensativi monetari, ripristinati in Francia il 25 marzo 1976, per forniture di zucchero da effettuarsi in forza di due contratti stipulati il 18 e il 19 marzo 1975;

3 in subordine, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni da essa subiti nella fattispecie, dato che il rifiuto delle autorità francesi di concedere l'esonero dagli importi compensativi monetari era dovuto, a suo avviso, al comportamento illecito della Commissione.

4 Con atto depositato il 5 dicembre 1977, la convenuta ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, in forza dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte, assumendo che un rifiuto del genere non è dovuto ad un atto della Commissione;

5 in proposito essa sostiene che nessun atto è stato nella fattispecie adottato dalla Commissione, tale da vincolare il potere di decisione delle autorità francesi quanto al rifiuto di concedere l'esonero che la ricorrente aveva loro richiesto;

6 nel telex 25 febbraio 1977 diretto alla Rappresentanza permanente della Francia, la Commissione si sarebbe in effetti limitata a prendere in esame, alla luce dei criteri di cui all'art. 2 del regolamento n. 1608/74, senza avviare il procedimento di cui all'art. 4 del suddetto regolamento, i contratti trasmessi dal Governo francese il 20 gennaio 1977 e che, del resto, non comprendevano i contratti di cui è causa;

7 la ricorrente asserisce, per contro, che il procedimento di cui all'art. 4 del regolamento n. 1608/74 è stato nella fattispecie effettivamente promosso, dato che la Commissione, nel summenzionato telex, ha preso formalmente posizione riguardo alle intenzioni d'esonero del Governo francese, che le erano stato sottoposte giusta il n. 1 del suddetto articolo;

8 pur se la posizione così espressa dalla Commissione riguarda contratti diversi da quelli controversi, ciò non toglierebbe che tale posizione sia motivata dalla sola ragione che trattasi di contratti stipulati prima del maggio 1975, e si estenda quindi anche ai contratti di cui è causa, stipulati nel marzo 1975;

9 la lettera 30 settembre 1977 diretta alla ricorrente dal Fonds d'intervention et de réglementation du marché du sucre (FIRS) mostrerebbe d'altronde che la posizione adottata dalla Commissione è stata, nella fattispecie, determinante, dato che il FIRS vi ha fatto espresso riferimento onde giustificare il suo rifiuto.

10 È opportuno esaminare la ricevibilità della domanda principale separatamente da quella della domanda in subordine.

A — Quanto alla domanda principale

11 Il regolamento n. 1608/74 ha istituito un regime fondato su una clausola d'equità che autorizza gli Stati membri a concedere «discrezionalmente», ad operatori impegnatisi ad adempiere contratti definitivamente stipulati, l'esonero dagli importi compensativi monetari istituiti dopo la stipulazione dei contratti stessi;

12 il suddetto regolamento non contempla l'applicazione generalizzata di detta clausola a categorie di contratti considerati in funzione di determinate caratteristiche comuni, ma precisa espressamente, nel terzo considerando, che l'applicazione della clausola equitativa viene concessa in base ad un esame condotto di volta in volta, tenuto conto del danno subito dall'operatore;

13 come risulta dal quinto considerando, il regolamento ha demandato in linea di massima agli Stati membri la gestione di detta clausola, attribuendo loro un margine di discrezionalità che lascia loro la responsabilità quanto alla decisione di applicare o meno, nel caso concreto, la clausola stessa;

14 l'intervento della Commissione che limiti il potere discrezionale d'uno Stato membro è contemplato dal regolamento solo nel caso di cui all'art. 4, cioè di contratti la cui durata superi i tre mesi o quella della licenza d'esportazione, ove questa comporti la fissazione del prelievo e della restituzione anticipata di più di tre mesi;

15 cionondimeno dal suddetto articolo e fra l'altro dall'espressione «in un caso specifico» che figura all'inizio del n. 1, risulta che l'intervento della Commissione può aver luogo solo rispetto a determinate fattispecie, per le quali lo Stato membro considerato ha l'intenzione di applicare la clausola d'equità e comunica alla Commissione detta intenzione «indicando i motivi e le prove fornite», allo scopo di consentirle di valutare tutti gli elementi di fatto che possono giustificare l'esonero dagli importi compensativi monetari;

16 è solo dopo tale comunicazione che la Commissione può, in forza dell'art. 4, n. 2, procedere all'esame del caso di cui si progetta l'esonero ed eventualmente opporsi al provvedimento allo studio.

17 È pacifico che il Governo francese non ha comunicato alla Commissione l'intenzione d'esonerare dagli importi compensativi monetari i contratti contemplati nella fattispecie, registrati presso il FIRS con i nn. S 125 e S 172;

18 nella comunicazione d'intenzioni d'esonero recante la data del 19 gennaio 1977 e pervenuta alla Commissione il 20 gennaio 1977, la Rappresentanza permanente della Francia non menziona, fra i contratti annoverati nell'elenco di spedizione, ivi compresi quelli relativi a fornitori di zucchero, i contratti di cui trattasi;

19 nel telex 25 febbraio 1977 relativo a tale comunicazione, la Commissione fa esclusivamente riferimento ai contratti riportati nel suddetto elenco, chiedendo in primo luogo informazioni suppletive per una parte di questi contratti, ed oppenendosi in secondo luogo alla concessione dell'esonero dagli importi compensativi monetari per altri contratti, relativi a forniture di cereali;

20 quindi, vista la carenza d'una comunicazione d'intenzioni d'esonero, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1608/74, relativa ai contratti di cui trattasi, e tenuto conto del contenuto del telex della Commissione 25 febbraio 1977, è escluso che un intervento della Commissione, ai sensi del summenzionato art. 4, abbia avuto luogo per quanto riguarda tali contratti;

21 si deve quindi concludere, per quanto riguarda la domanda d'annullamento basata sull'art. 173, 2° comma, del Trattato, che tale domanda è irricevibile dato che nella fattispecie non sussiste alcun atto della Commissione ai sensi del suddetto articolo.

B — Quanto alla domanda in subordine

22 La ricorrente fa cionondimeno presente, in particolare ai fini delle conclusioni in subordine basate sull'art. 215, 2° comma, del Trattato che, anche in mancanza d'intervento della Commissione ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1608/74, la posizione assunta dall'istituzione nel summenzionato telex 25 febbraio 1977 è stata tuttavia determinante ai fini del rifiuto opposto all'interessato dal FIRS il quale, nella lettera 30 settembre 1977, ribadisce «che non è stato possibile, tenuto conto di detta posizione, esonerare dall'importo compensativo monetario le forniture di zucchero ... effettuate ... in forza dei ... contratti nn. S 125 e S 172 stipulati nel marzo 1975».

23 Dato che l'applicazione dell'art. 4 del regolamento n. 1608/74 contempla l'esame individuale di ciascun caso, e tenuto conto del fatto che la Commissione non è stata messa in grado di effettuare un esame del genere per i contratti di cui trattasi, è escluso che vi sia stato nella fattispecie un comportamento ad essa imputabile, per quanto riguarda l'esonero dagli importi compensativi monetari;

24 stando così le cose, la relazione, provata dalla summenzionata lettera del FIRS, tra la sua decisione di respingere la domanda d'esonero ed il telex della Commissione 25 febbraio 1977, non può costituire oggetto che d'una valutazione propria delle autorità francesi, la quale non implica la responsabilità della Commissione per i contratti di cui trattasi;

25 le suddette autorità erano comunque padronissime, anche dopo tale telex, di sottoporre alla Commissione la loro intenzione d'esonero per i contratti di cui è causa, indicando tutti gli elementi specifici di tali contratti, ivi compresa la circostanza della stipulazione di contratti a termine per la copertura di cambio che, secondo la ricorrente, sarebbe un elemento determinante dell'asserito danno, e mettere quindi l'istituzione in grado di pronunciarsi, con piena cognizione di causa, con parere motivato, sulla possibilità dell'esonero di cui trattasi, secondo il procedimento di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1608/74;

26 d'altra parte, la lettera 7 ottobre 1977 richiamata dalla ricorrente e indirizzatale da un alto funzionario della Commissione, in cui si constata che la decisione di reiezione adottata nella fattispecie dal FIRS «corrispondeva» al parere degli uffici della Commissione, non esclude che il punto di vista del FIRS, ai fini di tale decisione, dipendesse unicamente dalla valutazione

propria di detta autorità nazionale, tanto più che questa lettera sottolinea che «in forza dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1608/74, il diritto di respingere la domanda d'esonero rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri»;

27 stando così le cose, poichè il rifiuto delle autorità nazionali di concedere l'esonero dagli importi compensativi monetari per i contratti di cui è causa scaturisce da una decisione autonoma di dette autorità, non risulta che nella fattispecie vi sia un comportamento della Commissione tale da legittimare il ricorso alla Corte ex art. 215, 2° comma, del Trattato.

28 Per questi motivi, il presente ricorso va dichiarato irricevibile.

Sulle spese

29 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;

30 la ricorrente è rimasta soccombente.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° La ricorrente è condannata alle spese del giudizio.

Kutscher Sørensen Bosco Donner Mertens de Wilmars

Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 maggio 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente

H. Kutscher